

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, n. 2 – PADOVA

CONTRATTO D'APPALTO

FORNITURA, GESTIONE E MANUTENZIONE FULL RISK, PER UN PERIODO DI 2 ANNI, CON OPZIONE DI PROROGA DI 1 ANNO, DI SISTEMI PER LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI NEI FABBRICATI DELL'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA (COMM. A430) - CIG: A02A4804C7 CUP: I94E23000540002

Con la presente scrittura privata, i signori

Ing. Giovanni Spina, nato a Padova (PD) il 04/10/1961 (C.F. SPNGNN61R04G224L, il quale interviene nella sua qualità di Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda Ospedale - Università Padova, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda medesima, in via Giustiniani, n° 2, delegato a firmare il presente contratto con deliberazione del Direttore Generale n. 1419 del 01/08/2023;

e

- - Il sig. Gabriele Tebaldi (C.F. TBLGRL60A26A944H), nato a Bologna (BO) il 26.01.1960, in qualità di Amministratore Delegato della società Sterimed SRL unipersonale, C.F. e P. Iva 07605800965, con sede legale in Surbo (Le), Viale Spagna n.6, iscritta al n. LE - 292670 del REA presso la CCIAA di Lecce;

SI PREMETTE CHE:

- Con Delibera n. 2041 del 13.11.2023 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova disponeva l'avvio di una procedura di gara

aperta, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del Servizio di gestione e manutenzione full risk di Sistemi per la Prevenzione della Legionellosi per un periodo di 2 anni, con opzione di proroga di 1 anno nei fabbricati dell'Azienda per un importo complessivo di euro 1.350.138,90 di cui euro 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con il sopra citato provvedimento è stato, altresì, disposto di procedere alla gara d'appalto secondo le modalità indicate dal d.lgs. 36/2023;

- a conclusione della procedura aperta, esperita secondo la normativa vigente, la società Sterimed Srl è risultata aggiudicataria dell'appalto, offrendo un importo di € 1.174.620,15 oltre IVA, di cui:

- euro 728.598,29 per il servizio di Manutenzione full risk impianti di disinfezione acque, fornitura filtri terminali, campionamenti legionella e altri patogeni;

- euro 342.575,61 per Fornitura e installazione 31 impianti di disinfezione acque;

- euro 53.446,25 per l'Aggiornamento del protocollo rischio legionellosi;

- euro 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- l'aggiudicazione definitiva è stata disposta con delibera del Direttore Generale n. 691 del 12.04.2024;

- l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art.1 del DPCM n. 187 del 11/05/1991;

- si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara ai sensi dell'art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023;

- è stata acquisita la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 3, comma 2, DL 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020; si applica comunque la

disciplina di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), DL 76/2020 convertito in Legge n. 120/202 in tema di consegna in via d'urgenza;

- in data 15/04/2024 all'interno della piattaforma telematica Sintel, è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Tutto ciò premesso, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA IN FORMATO ELETTRONICO E CON FIRMA DIGITALE QUANTO SEGUE

Art. 1 Documenti che costituiscono parte integrante del Contratto

Formano parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti:

- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato d'Oneri;
- Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- DUVRI;
- Offerta tecnica ed offerta economica del concorrente aggiudicatario.

I predetti documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti dell'Azienda Ospedale-Università Padova e si intendono facenti parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'Azienda Ospedale-Università Padova, come sopra rappresentata, affida a Sterimed SRL, che, per mezzo del suo rappresentante, accetta ed assume, l'appalto della Fornitura, gestione e manutenzione full risk, per un periodo di 2 anni, con opzione di proroga di 1 anno, di sistemi per la

prevenzione della legionellosi nei fabbricati dell'Azienda Ospedale -
Università Padova CIG: A02A4804C7 CUP: I94E23000540002

Art. 3 Corrispettivo dell'appalto

L'appalto è eseguito per un importo complessivo di € 1.174.620,15 oltre IVA, di cui:

- euro 728.598,29 per il servizio di Manutenzione full risk impianti di disinfezione acque, fornitura filtri terminali, campionamenti legionella e altri patogeni;
- euro 342.575,61 per Fornitura e installazione 31 impianti di disinfezione acque;
- euro 53.446,25 per l'Aggiornamento del protocollo rischio legionellosi;
- euro 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;.

Art. 4 Tempo contrattuale e penali

Il tempo contrattuale è previsto in n. **2 anni con opzione di proroga di un ulteriore anno**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio, predisposto dal Direttore dell'Esecuzione (DEC) all'uopo nominato in sede di aggiudicazione.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Obblighi a carico dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda Ospedale-Università Padova ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del

Governo della Provincia di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 6 Obblighi e oneri a carico dell'appaltatore.

Saranno a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi prescritti dal Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 7 Altri oneri

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti per garantire il rispetto delle norme sanitarie, di igiene, di sicurezza ed antinfortunistiche degli addetti ai lavori nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

L'appaltatore è tenuto a rispettare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità le citate norme ed è diretto ed unico responsabile dell'adozione di quelle opere e di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione tecnici/operai con qualifiche e specializzazioni adeguate al tipo di intervento. Ciascun tecnico/operaio dovrà indossare una divisa adeguata e portare una targhetta di riconoscimento personale nella quale devono essere riportati:

- foto, nome e cognome, qualifica, numero di matricola e impresa di appartenenza, posizione INPS, INAIL e Cassa Edile.

Ai sensi dell'art. 5 del Legge 136/2010 sulla identificazione degli addetti nei cantieri, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lett. u), d.lgs. 81/2008, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel

caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), d.lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

L'impossibilità di certo riconoscimento del suddetto personale comporterà l'immediato allontanamento dal cantiere.

Art. 8 Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023.

L'appaltatore si impegna:

- ad osservare le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità 2019" dell'Azienda Ospedale-Università Padova;
- a rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Art. 9 Subaffidamenti

Ferme restando le specifiche prescrizioni in materia di subappalto, l'appaltatore si impegna, per i subaffidamenti che non sono subappalti, a effettuare le comunicazioni di cui all'art. 119, comma 2, ultima parte, d.lgs.36/2023, unitamente alla documentazione di rito prevista per legge (Certificato C.C.I.A.A. con dicitura antimafia, Piano Operativo di Sicurezza, libro matricola, ecc.), con un anticipo di almeno 10 giorni dal previsto ingresso in cantiere dell'impresa subcontraente e con l'indicazione dove si svolgeranno gli interventi, previa sottoscrizione della nota di informazione

sui principali rischi presenti nell'Azienda Ospedale Università Padova ed indicazioni integrative di tipo preventivo per le imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che operano all'interno della stessa Azienda ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Art. 10 Oneri e obblighi a carico dell'Amministrazione

È a carico dell'Azienda Ospedale-Università Padova la fornitura di energia elettrica ed acqua.

Art. 11 Contabilizzazione.

La contabilità dei servizi a canone sarà effettuata con cadenza trimestrale, con chiusura annuale al 31/12 e dovrà avvenire solo a seguito di emissione di ordinativo di spesa da parte della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, previa definizione della contabilità delle attività effettivamente svolte e approvate.

Per la fornitura e installazione dei 31 impianti di disinfezione, i pagamenti saranno effettuati a seguito dell'ordine e previa definizione delle prestazioni effettivamente svolte e approvate dal referente tecnico dell'Amministrazione.

I pagamenti verranno effettuati sulla base dei servizi effettivamente eseguiti, al netto del ribasso d'asta, previa constatazione della buona esecuzione delle opere, in contraddittorio con l'appaltatore, precisando che detti pagamenti devono essere supportati dalla prescritta documentazione contabile.

Art. 12 Anticipazione e Pagamenti in acconto

L'Azienda corrisponderà l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, in caso di richiesta.

L'importo dell'anticipazione verrà corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'anticipazione sarà corrisposta solo previa costituzione e consegna di garanzia fideiussoria rilasciata in conformità a quanto previsto dall'art. 117 e art. 125, comma 1, par. 5, d.lgs. 36/2023.

Eventuali ritardi nella emissione dei mandati di pagamento dovuti alla intempestiva presentazione da parte dell'appaltatore di quanto richiesto, alla mancata verifica in contraddittorio dei servizi ed al ritardo nella presentazione all'Azienda delle fatture, non possono dare luogo a richieste di interessi per ritardati pagamenti.

Art. 13 Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati tramite il Servizio di Tesoreria dell'Azienda mediante bonifico o altra modalità a scelta dell'appaltatore.

Art. 14 Controllo sull'andamento del servizio.

L'Amministrazione effettuerà il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'appalto, nel rispetto della normativa vigente, del presente Contratto, tramite la UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Art. 15 Cauzione definitiva.

L'appaltatore ha costituito una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 36/2023, ossia di € 58.731,00 mediante polizza fidejussoria n. 2080340 emessa da REVO Insurance S.p.A. di Verona in data 18/4/2024.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata - ai sensi dell'art. 117, comma 8, d.lgs. 36/2023.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, che opererà

a prima richiesta e senza eccezioni, salva solo la *exceptio doli*. L'appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se l'Azienda debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 16 Subappalto.

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa il ricorso al subappalto, l'Azienda Ospedale Università Padova dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 119 d.lgs. 36/2023. Si rinvia pertanto alla predetta disciplina codicistica.

In base a quanto stabilito nel disciplinare di gara, si fa presente che, seppure la totalità delle prestazioni in affidamento potrà essere subappaltata, le stesse non potranno essere, a loro volta, oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura dei luoghi di esecuzione, di un maggiore controllo alle attività ed ai luoghi di lavoro (c.d. "subappalto a cascata" ex art. 119, comma 17, del Codice).

Art. 17 Osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il C.C.N.L. del settore "METALMECCANICO" vigente, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 119, comma 7, d.lgs. 36/2023.

Nell'esecuzione l'appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle opere oggetto del presente Contratto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento del servizio, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse edili di riferimento.

L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 119, comma 7, par. 2, d.lgs. 36/2023.

L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di osservare le vigenti disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni, previdenziali, sociali ed assicurative, comunicando all'Azienda la propria posizione assicurativa presso gli Enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente art., accertata dall'Azienda o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'Azienda medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche alla suddetta Direzione, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e la contribuzione alla casse Edili) da parte di ogni impresa operativa nell'esecuzione dell'appalto, si provvederà al pagamento delle retribuzioni ed eventuali contribuzioni.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre pretestuose eccezioni all'Azienda, né ha titolo per risarcimento di danni o corresponsione di interessi, salvo che tali detrazioni o sospensioni non si configurino successivamente illegittime.

L'appaltatore è obbligato a comunicare alle OO.SS. territoriali, alla Cassa Edile e agli Istituti previdenziali e assicurativi ogni assegnazione di lavori in subappalto ai sensi della normativa contrattuale vigente.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Azienda per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori (ai sensi dell'art. 119, comma 7, ultimo par., d.lgs. 36/2023).

Art. 18 Obblighi assicurativi.

L'appaltatore ha trasmesso all'Azienda copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) n. 1/2383/60/70202248 per i rischi inerenti la propria attività, emessa in conformità alla normativa vigente, e copia della relativa quietanza di pagamento del premio.

Art. 19 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici elaborati dall'ISTAT: indice dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi ed indice delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b), del Codice.

Art. 20 Recesso del Contratto per volontà dell'Amministrazione

L'Azienda può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 d.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo PC, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Resta ferma e salva la facoltà di recesso di cui al CSA alle condizioni tutte ivi disciplinate.

Art. 21 Risoluzione del Contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del d.lgs. 36/2023, gli artt. 1453 e ss. del c.c. e le cause riportate nel disciplinare di gara, nel Capitolato Generale d'Oneri e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 22 Cessione del contratto - Cessione del credito

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 119, comma 1, par. 2, d.lgs. 36/2023.

E' consentita la cessione del credito con le forme e le modalità di cui all'art. 120, comma 1, lett d), d.lgs. 36/2023. La cessione ha effetto nei confronti dell'Azienda, se adottata con le forme e modalità prescritte ed accettata.

Art. 23 Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del c.c.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente Contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto, prevalgono le prime.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale con gli elaborati tecnici, prevalgono le prime.

Art. 24 Controversie.

Ogni controversia tra le parti inerente al e/o derivante dal presente Contratto (ivi comprese quelle afferenti eventuali riserve iscritte dall'appaltatore negli atti e documenti contabili dell'appalto) è rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e il foro competente in via esclusiva è quello di Venezia, escluso ogni altro foro ed esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

Art. 25 Elezione di domicilio.

L'appaltatore elegge domicilio a Padova presso la sede dell'Azienda Ospedale Università Padova, via degli Giustiniani n. 2, 35128 Padova.

Art. 26 Spese contrattuali.

Le spese di Contratto, di registro ed accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell'IVA, sono poste a carico dell'appaltatore.

Sono inoltre poste a carico dell'appaltatore le spese di bollo, di registro occorrenti alla gestione del servizio dalla data di avvio, fino all'approvazione definitiva della verifica di conformità ed allo svincolo della cauzione.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo soggetto ad IVA.

Art. 27 Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

L'Azienda Ospedale Università Padova, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 196/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedale Università Padova.

L'Azienda medesima, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, informa l'appaltatore, in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, che i dati raccolti in occasione della stipula del Contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi:

- adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;
- tenuta dell'albo dei fornitori;
- verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- richiesta di consulenza legale o fiscale;
- attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.

I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.

I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza: non eccedenza rispetto agli scopi, ai seguenti soggetti: Regione Veneto, competenti Ministeri, Collegio Sindacale, eventuali consulenti legali e tributari.

L'Azienda Ospedale-Università Padova informa, inoltre, che in qualità di interessato al trattamento, l'appaltatore può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 d.lgs. 196/2003 – tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore Generale.

Art. 28 Clausola finale.

Il presente contratto consta di n. 14 pagine dattiloscritte e sottoscritte dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto in formato elettronico e con firma digitale

Padova

Azienda Ospedale-Università Padova

Il Direttore della UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

ing. Spina Giovanni

Sterimed SRL

Il Legale rappresentante

Ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sono specificatamente approvati per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del presente contratto.

Sterimed SRL

Il Legale rappresentante

Copia cartacea conforme ad atto originale ex art. 23, comma 2, d.lgs 82/2005.